



COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Personale- ☐ e-mail: personale@comune.povoletto.ud.it

Largo Mons.Cicuttini 1 - C.A.P. 33040 cf 80002890301 ☐ tel. 0432 664082 ☐ Fax 664094

Prot. 9598 (a mezzo PEC)

Povoletto, li 06/10/2020

**Gent.ma
Dott.ssa Sabrina Cagnina**

REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: ART. 32, COMMA 12 DEL CCRL 2018 - RICHIESTA CERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020 DEL COMUNE DI POVOLETTO.

Con la presente si trasmette la relazione tecnico finanziaria sulla modalità di costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020 del personale del Comune di Povoletto ai fini della relativa certificazione da parte dell'Organo di revisione dei conti così come previsto dall'art. 32, comma 12 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 – sottoscritto il 15/10/2018.

La Relazione è redatta rispettando, per quanto compatibili, gli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato allegati alla Circolare n. 25 del 2012 come successivamente aggiornati.

Il Modulo II “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa” verrà redatto ed inviato all'Organo di revisione, assieme alla Relazione illustrativa, a seguito della sottoscrizione della pre-intesa 2020 e per l'espressione del relativo parere.

In considerazione che il CCRL 15/10/2018, all'art. 32, comma 12, dispone che sono certificati dall'Organo di revisione anche la definizione dell'importo annuo destinato al finanziamento delle voci ex art. 32 comma 6 (turno, reperibilità, maggiorazioni festive, etc) che a decorrere dal 2018 non entrano più a far parte del Fondo ma sono imputate a carico del Bilancio, nella parte finale della presente relazione viene dato conto anche della quantificazione delle predette risorse nonché del Fondo per la retribuzione del lavoro straordinario.

Relazione tecnico-finanziaria

COMUNE DI POVOLETTO

Modulo I – Costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2020

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si allegano i seguenti prospetti redatti sulla base dei fac simili predisposti dalla Regione:

- prospetto “Allegato sub A” di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 52.985,54, di cui € 30.203,78 di risorse stabili ed € 22.781,76 di risorse variabili;
- prospetto “Allegato sub B” dal quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è

pari ad € 6.571,24 e per l'anno 2020 ad € 6.140,48;

Con riferimento al prospetto "Allegato sub C" - "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017" si richiama a quanto disposto dall'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019, che recita: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016".

Pertanto si fa presente come, solo per l'anno 2020, la redazione dell'allegato sub C) è stata effettuata per "sola memoria".

SEZIONE I - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. n. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 27.616,00.

RISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all'interno delle categorie e residualmente la parte variabile)				
Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio				
Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	
		A	917,00	0,00
	7	B	1.016,00	7.112,00
	10	C	1.177,00	11.770,00
	2	D	2.271,00	4.542,00
		PLS	1.012,00	0,00
	2	PLA	1.124,00	2.248,00
	1	PLB	1.944,00	1.944,00
		PLC	2.235,00	0,00
		FA	1.092,00	0,00
		FB	1.177,00	0,00
		FC	2.271,00	0,00
	22			27.616,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato a decorrere dal 01/01/2017, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2020 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le risorse stabili sono state quindi incrementate dell'importo di € 2.587,78 a titolo di retribuzione individuale di anzianità (RIA) a fronte della cessazione di n. 3 dipendenti nel corso del 2017 e del 2018:

- cessazione del 11.05.2017 (RIA T.D. € 519,48);
- cessazione del 01.12.2017 (RIA D.L. € 1.034,15);
- cessazione del 01.10.2018 (RIA C.V. € 1.034,15).

Nel corso dell'anno 2019 vi sono state n. 3 cessazioni (31.08.2019 R.U.), (30.09.2019 F.E.), (31.12.2019 R.C.) ma che non hanno comportato incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d).

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. n. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2017.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Tabella 1 – Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 30.203,78 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 27.616,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2017, nel 2018 e nel 2019	€ 2.587,78
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2017	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 30.203,78

SEZIONE II - QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 22.000,00.

RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale)				
Costituzione in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio				
Situazione al 31/12/2016	N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI	
	0	A	1.000,00	0,00
	7	B	1.000,00	7.000,00
	10	C	1.000,00	10.000,00
	2	D	1.000,00	2.000,00
	0	PLS	1.000,00	0,00
	2	PLA	1.000,00	2.000,00
	1	PLB	1.000,00	1.000,00
	0	PLC	1.000,00	0,00
	0	FA	1.000,00	0,00
	0	FB	1.000,00	0,00
	0	FC	1.000,00	0,00
	22			22.000,00
	-			

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

Risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

Economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Le risorse variabili sono state quindi incrementate dell'importo di € 781,76 quali economie delle risorse dell'anno 2019.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

Per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. n. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.
Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.
Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Tabella 2 – Schema esemplificativo della costituzione del Fondo con riferimento alle Risorse variabili

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 22.781,76 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 22.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 781,76
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 22.781,76

SEZIONE III – (EVENTUALI) DECURTAZIONI DEL FONDO

Verifica del rispetto del limite al salario accessorio dettato dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 – individuazione maggiori somme.

L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del Bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12, comma 6 e seguenti della Legge Regionale 37/2017".

Successivamente è intervenuto l'art. 11, comma 8 della L.R. 28/2018 di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 6 della L.R. 37/2017 nel senso che l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del comparto unico delle economie indicate nella Legge Regionale stessa, può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Da ultimo si evidenzia come l'art. 10, comma 17, della L.R. n. 23 del 27.12.2019 ha definito come l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

Ad ogni modo si segnala come gli importi stanziati per l'anno 2020 (€ 6.140,48) rispettano il limite di spesa dell'anno 2016 (€ 6.571,24), come evidenziato nell'"Allegato sub B)".

Per quanto attiene alla retribuzione di posizione e di risultato attribuite ai Titolari di posizione organizzativa e la maggiorazione ed il risultato attribuite al Segretario Comunale, rientrati anch'essi nella definizione di salario accessorio, si segnala come per l'anno 2020 si superi l'importo dell'anno 2016:

VOCE	IMPORTO STANZIATO ANNO 2016	IMPORTO STANZIATO ANNO 2020	DIFFERENZA
Retribuzione posizione e risultati TPO 2016	€ 20.355,00		
Retribuzione posizione TPO 2020		€ 23.000,00	
Retribuzione risultato TPO 2020		€ 8.050,00	
TOTALE RETRIBUZIONE POSIZIONE + RISULTATO TPO	€ 20.355,00	€ 31.050,00	€ 10.695,00
Maggiorazione retribuzione posizione Segretario T.E. anno 2016	€ 0,00		
Maggiorazione del 50% retribuzione posizione Segretario R.R. – in convenzione al 50% - dal 01/01/2020 al 31/12/2020		€ 2.502,84	

Retribuzione risultato Segretario T.E. 2016	€ 6.419,78		
Retribuzione risultato Segretario R.R. 2020 (conv. al 50%)		€ 3.250,00	
TOTALE RETRIBUZIONE MAGGIORAZIONE + RISULTATO SEGRETARIO	€ 6.419,78	€ 5.752,84	- € 666,94
TOTALE TPO + SEGRETARIO	€ 26.774,78	€ 36.802,84	€ 10.028,06

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tabella 4 – Schema esemplificativo di sintesi della costituzione del Fondo per l'anno 2020 sottoposto a certificazione:

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 30.203,78
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 22.781,76
TOTALE FONDO	€ 52.985,54
Decurtazione per maggiore spesa anno 2020 rispetto al 2016	€ 0,00

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Non vi sono risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Questo modulo, attualmente non pertinente, verrà redatto a seguito della sottoscrizione della pre-intesa sulla destinazione delle risorse anno 2020.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

RISORSE STABILI	2019	2020	DIFFERENZA
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	€ 27.616,00	€ 27.616,00	€ 0,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato dal 2017	€ 2.587,78	€ 2.587,78	€ 0,00
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 30.203,78	€ 30.203,78	€ 0,00
RISORSE VARIABILI			
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 785,01	€ 781,76	€ - 3,25
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 22.785,01	€ 22.781,76	€ - 3,25
TOTALE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	€ 52.988,79	52.985,54	€ - 3,25

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

SEZIONE I - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Nel Bilancio di Previsione, unitamente alle spese fisse del personale, vengono stanziati, nei vari capitoli, le somme relative alla retribuzione accessoria.

In particolare, per quanto riguarda le progressioni economiche imputabili alle risorse fisse del fondo, quelle già attribuite alla data di redazione del Bilancio di previsione vengono stanziati e imputate ai singoli capitoli di spesa relativa alle retribuzioni. La quota di risorse stabili ancora disponibili risulta stanziata al capitolo 1432/0, assieme alle risorse variabili destinate all'erogazione della produttività.

Per quanto riguarda le altre voci del salario accessorio abbiamo che:

- le risorse destinate al pagamento degli straordinari sono stanziati ad apposito capitolo (1432/1);
- le residue voci di salario accessorio (particolari condizioni, turni e maggiorazioni orarie; indennità per particolari responsabilità) trovano copertura nello stanziamento del capitolo relativo al Fondo (1431/0);
- gli oneri previdenziali trovano copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 80 – Ragioneria 356 – Tecnico 370 – Demografico 442 – Polizia Municipale 510 – Biblioteca 766 – Operai 1160);
- l'IRAP trova copertura sui capitoli dedicati ad ogni ufficio (Segreteria 81 – Ragioneria 357 – Tecnico 371 – Demografico 444 – Polizia Municipale 511 – Biblioteca 767 – Operai 1161).

SEZIONE II - ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

In merito al Fondo anno 2019, si attesta che l'erogazione delle somme legate alla produttività è stata effettuata, a conclusione del procedimento di misurazione e valutazione delle prestazioni, e previa validazione della relazione sulla prestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

La produttività dell'anno 2019 è stata erogata nel mese di settembre 2020 (Determinazione di liquidazione n. 373 del 09.09.2020), in quanto si è provveduto alla liquidazione della somma nel rispetto del limite del salario accessorio anno 2016. Le residue somme restano stanziati a Bilancio in attesa della certificazione regionale in merito al rispetto del limite di spesa ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 a livello di comparto.

SEZIONE III - VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Il Bilancio di previsione contiene nelle sue poste tutte le somme necessarie a finanziare il Fondo anche se non risultano specificatamente individuate in appositi capitoli.

Non vi sono oneri indiretti.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITÀ EX ART. 32 COMMA 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a Bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nel prospetto "Allegato sub B", l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 6.571,24 mentre quello stanziato per l'anno 2020 ammonta ad € 6.140,48, anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32, commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

Non essendoci stato trasferimento di personale, l'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2020 resta confermato in € 6.140,48.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto

incremento “appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio”.

QUANTIFICAZIONE RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Riassumendo:

Fondo destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie nell'anno 1998	€ 2.662,86
Riduzione ex art. 18 del CCRL 2006	€ 0,00
Riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006	€ 0,00
RISORSE RESIDUE	€ 2.662,86

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
Fondo art. 32 – risorse stabili	€ 30.203,78
Fondo art. 32 – risorse variabili	€ 22.781,76
TOTALE FONDO	€ 52.985,54
Maggiore spesa anno 2020 rispetto al 2016	€ 0,00
Voci stipendiali art. 32 c. 7	€ 6.140,48
Fondo lavoro straordinario	€ 2.662,86

VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE COMUNE DI POVOLETTO E SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI

L'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, non trattandosi di costo contrattuale, non è neutro al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della Legge Regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2019 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

Il competente ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2020, aggiornata con le maggiori spese derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013, pari ad € 949.314,00 rivista e depurata dell'indennità di vacanza contrattuale così come indicato nella nota del Servizio finanza locale della Regione FVG prot. 6179 del 16/04/2019.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di ricevere il parere di codesto rispettabile Organo di Revisione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Silvia Castagnotto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005